

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2707-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000, si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra i due Stati, tenuto conto della determinazione del Governo di Moldova ad attuare un progressivo avvicinamento alle strutture normative ed alle istituzioni europee.

Lo sviluppo dei rapporti reciproci tra Italia e Moldova è caratterizzato da significativi movimenti migratori da quello Stato: di qui l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico. Venendo al contenuto delle disposizioni più significative, i primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo *status* degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963, di cui sono parte entrambi gli Stati.

In particolare, nel capitolo I sono contenute le definizioni dei termini usati nel testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione degli uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza. Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti e

altri documenti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.

Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà. Particolare rilevanza riveste l'obbligo di collaborazione dei consoli con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità. In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a consoli onorari, il cui *status* è oggetto di apposita normativa. La Convenzione stabilisce che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze *in loco*, in conformità alle deliberazioni intervenute in sede dell'Unione europea.

Passando ad illustrare singolarmente le disposizioni più significative, gli articoli da 8 a 35 regolano le immunità, l'invulnerabilità e le prerogative dei funzionari consolari, nonché il regime di invulnerabilità applicabile ai locali ed agli archivi consolari. Particolarmente importanti sono l'articolo 48 sul diritto di comunicazione tra cittadini e autorità consolari e l'articolo 49 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti, nonché l'articolo 50 sulla protezione dei minori. Gli articoli 61 e 62 regolano l'esercizio delle funzioni consolari

per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.

Per quanto precede, tenendo conto delle problematiche direttamente ed indirettamente connesse con i flussi migratori dalla Moldavia all'Italia, la Convenzione in esame potrà rappresentare uno strumento efficace e concreto per il miglioramento dei rapporti

tra i due Paesi sia a livello amministrativo che diplomatico.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

9 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

17 marzo 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che l'eventuale istituzione degli Uffici consolari previsti dalla Convenzione di cui all'articolo 1 avvenga con contestuale riduzione di oneri di pari importo e non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 5.930 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

